- 4. Gli Stati membri che decidono di inserire caratteristiche regionali nei programmi di sostegno possono presentare anche informazioni dettagliate a livello regionale, utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.
- 5. Gli Stati membri sono responsabili delle spese dalla data in cui la Commissione riceve il programma di sostegno fino alla data in cui il programma entra in applicazione ai sensi dell'articolo 103 *duodecies*, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.";
- (2) gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIII bis e VIII ter sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

## Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2012

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO